

successo. Quella salvezza comune delle avarie non esiste nell'assistenza, giacchè nell'oggetto del rapporto (la nave da assistere e salvare) non c'è niente di proprio della nave assistente: essa salva la cosa di altri; e se pel compenso ha un diritto del valore di questa cosa di altri, questo diritto le viene dall'opera prestata, non da apporto di cosa propria nel sinistro che poi si accinga a salvare.

Si è parlato anche di arricchimento senza causa. E certo questa *actio de in rem verso* è un principio di giustizia che dá all'assistente il diritto ad una remunerazione, pur se non ci sia il successo completo, perchè, in diverso, l'assistito si arricchirebbe del successo parziale (1). Ma d'altra parte il principio dell'arricchimento non spiega la proporzione della remunerazione, perchè colui che ha arricchito (l'assistente) non potrebbe reclamare al di là del suo impoverimento; cioè potrebbe reclamare le spese e i danni propri, non il premio.

In conclusione di questa disamina la figura, più comunemente adottata in dottrina ed in giurisprudenza, della gestione di affari è quella che per noi meglio inquadra il rapporto di assistenza: c'è la volontaria assunzione dell'affare altrui; c'è il diritto dell'assistente subordinato alla buona gestione dell'impresa (art. 1144 C. it.); elementi, questi, fondamentali che si riscontrano nel rapporto generale della gestione di negozi e nel rapporto speciale dell'assistenza. Però, ad intendere di questo rapporto la posizione giuridica esatta e a non lasciarlo allo sbaraglio delle obiezioni di sopra enunciate e di un'analogia vaga, occorre il rilievo preciso del carattere speciale della categoria di *quasi contratti necessari*, a cui esso appartiene.

(1) In senso contrariato v. giurispr. di Le Havre 14 febb. 1922 in *Rev. int. de droit marit.* XXXIV, 190.